



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. **118** del **19 GIU. 2020**

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: 1) revoca DDR n. 84 del 4 mag 2020 e 2) adozione disposizioni operative - contingenti alla fase emergenziale da COVID-19 - per l'autorizzazione e l'effettuazione di gare e prove cinofile, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si dispone, in attuazione delle disposizioni governative e regionali vigenti ed applicabili, di cui, da ultimo, all'OPGR n. 59 del 13 giu 2020 la revoca, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, del DDR n. 84/2020, con la contestuale revoca, con la medesima decorrenza, della previgente sospensione dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile, disponendo, altresì, l'obbligo di prevedere misure connesse al rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal regime di contrasto al COVID-19.

## ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:

- articolo 18, commi 3 e 4 della L. R. n. 50/1993;
- DDR n. 213 del 11 ott 2019;
- DDR n. 49 del 11 mar 2020;
- DDR n. 59 del 3 apr 2020;
- DDR n. 67 del 10 apr 2020;
- DDR n. 79 del 24 apr 2020;
- DDR n. 84 del 4 mag 2020;
  
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (Gazzetta Ufficiale [GU] 1 feb 2020, n. 26);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [DPCM] del 8 marzo 2020 (GU 8 marzo 2020, n. 59);
- DPCM 9 marzo 2020 (GU 9 marzo 2020, n. 62);
- DPCM 11 marzo 2020 (GU 11 marzo 2020, n. 64);
- Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 (GU 20 mar 2020, n. 73);
- DPCM 22 marzo 2020 (GU 22 marzo 2020, n. 76);
- Decreto Ministro Sviluppo Economico 25 mar 2020 (GU 26 mar 2020, n. 80)
- Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28 marzo 2020;
- DPCM 1 aprile 2020 (GU 2 aprile 2020, n. 88);
- DPCM 10 aprile 2020 (GU 11 aprile 2020, n. 97);
- DPCM 26 aprile 2020 (GU 27 aprile 2020, n. 108);
- DPCM 17 maggio 2020 (GU 17 maggio 2020, n. 126);
- DPCM 11 giugno 2020 (GU 11 giugno 2020, n. 147);
  
- Decreto-Legge [D. L.] 17 marzo 2020, n. 18 (GU 17 marzo 2020, n. 70), convertito, con modifiche, in L. 27 apr 2020, n. 27;
- D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (GU 25 marzo 2020, n. 79);
- D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (GU 8 aprile 2020, n. 94);
- D. L. 30 aprile 2020, n. 28 (GU 30 aprile 2020, n. 111);
- D. L. 16 maggio 2020, n. 33 (GU 16 maggio 2020, n. 125);

*Mod. A - originale*

- D. L. 19 maggio 2020, n. 34 (GU 19 maggio 2020, n. 128);
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale prot. n. 557/PAS/U/003568 del 19 marzo 2020;
- Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. 24542 - 24543 - 24544 - 24546 - 24547 - 24548 del 14 aprile 2020;
  
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale [OPGR] n. 33 del 20 marzo 2020 (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto [BUR] 20 marzo 2020, n. 37);
- OPGR n. 37 del 3 aprile 2020 (BUR 3 aprile 2020, n. 45);
- OPGR n. 38 del 4 aprile 2020 (BUR 6 aprile 2020, n. 46);
- OPGR n. 40 del 13 aprile 2020 (BUR 13 aprile 2020, n. 50);
- OPGR n. 42 del 24 aprile 2020 (BUR 24 aprile 2020, n. 55);
- OPGR n. 43 del 27 aprile 2020 (BUR 27 aprile 2020, n. 56);
- OPGR n. 44 del 3 maggio 2020 (BUR 3 maggio 2020, n. 59);
- OPGR n. 48 del 17 maggio 2020 (BUR 17 maggio 2020, n. 70);
- OPGR n. 55 del 29 maggio 2020 (BUR 29 maggio 2020, n. 81);
- OPGR n. 56 del 4 giugno 2020 (BUR 4 giugno 2020, n. 86);
- OPGR n. 59 del 13 giugno 2020 (BUR 13 giugno 2020, n. 88);
  
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale [DPGR] n. 24 del 23 febbraio 2020 (BUR 1 marzo 2020, n. 31);
- DPGR n. 35 del 1 aprile 2020 (BUR 3 aprile 2020, n. 45);
  
- «LINEE GUIDA DELLE MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS COV-2 (COVID-19) PER LA RIPRESA DELLE MANIFESTAZIONI ENCI», adottate dall'ENCI - Ente Nazionale della Cinofilia Italiana in data 11 giu 2020;

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE  
E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

**PREMESSO CHE** con legge regionale 31 dic 2012, n. 54, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 4/2016, è stato delineato il nuovo assetto e modello organizzativo dell'Ente e **DATO ATTO** che, nell'ambito del quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di individuare, rispettivamente con DGR n. 435/2016, n. 802/2016 e n. 803/2016, le Aree di Coordinamento, le Direzioni regionali e le Unità Organizzative e che, con successive DGR, la Giunta regionale ha altresì disposto l'individuazione dei Direttori responsabili delle Aree, delle Direzioni e delle Unità Organizzative;

**DATO ATTO** altresì che, all'interno del predetto quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di adottare modifiche ed integrazioni al predetto assetto organizzativo, di cui, da ultimo, con DGR n. 1079/2019, con specifico riferimento, per la medesima DGR n. 1079/2019, al processo di riordino conseguente alla L. n. 56/2014 ed alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e concernente le funzioni ed attribuzioni gestionali, operative ed amministrative in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993;

**RICHIAMATA** la DGR n. 1244/2019, con cui si è disposto di precisare che tutti i vari ambiti ed aspetti connessi al nuovo assetto organizzativo decorrono dal 1 ott 2019 e, in particolare, le disposizioni normative

in ordine alla gestione della fase transitoria del riordino in parola previste dall'articolo 11 della L. R. n. 30/2018 e, a tal fine, quanto dispone il punto 23 della dianzi-richiamata DGR n. 1079/2019;

**RICHIAMATO** il DDR n. 213 del 11 ott 2019, con cui, in attuazione delle disposizioni recate al predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019, si è provveduto all'individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi in materia di caccia e pesca di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», e fatto specifico riferimento all'Allegato A al predetto DDR;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, a mente delle previsioni del predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019 e di quanto disposto con il dianzi-richiamato DDR n. 213 del 11 ottobre 2019, compete quindi al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria l'adozione di atti e provvedimenti aventi carattere e rilievo complessivo e generale e che, comunque, vadano ad esplicare la propria efficacia in un complessivo ambito regionale ovvero anche solo interprovinciale ma che comprenda sia l'Ambito Prealpino ed Alpino che l'Ambito Litoraneo;

**VISTO** che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gen 2020 è stato dichiarato, per la durata di mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in riferimento alla presenza, nel territorio nazionale, del virus COVID-19;

**RICHIAMATI** i DDPCM adottati in data 8, 9, 11 e 22 mar 2020, 1, 10 e 26 apr 2020, con i quali sono state adottate - e via via modificate, adattate, coordinate ed integrate - una serie di misure operative e prescrittive, rivolte e destinate a tutta la popolazione ed al complessivo contesto territoriale nazionale, finalizzate al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza a far data dal 8 mar 2020 e sino alla data del 3 mag 2020;

**CONSIDERATO** che tra queste misure e con la medesima estensione temporale, è previsto:

- un generale quadro di divieti e limitazioni allo spostamento di persone nel territorio, fatte salve deroghe per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute;
- il divieto assoluto di ogni forma di assembramento tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico,

e che, a seguito dell'adozione del DPCM 22 mar 2020 e dei successivi DDPCM 1, 10 e 26 apr 2020, sono state previste ulteriori misure in tal senso, concernenti il blocco, la sospensione o la limitazione di attività produttive e commerciali, il divieto allo spostamento al di fuori del comune di residenza (fatte salve le dianzi-indicate deroghe) oltre che la conferma del divieto di assembramento;

**RICHIAMATI** il Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il D. L. 25 mar 2020, n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», il D. L. 8 apr 2020, n. 23 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed il - D. L. 30 aprile 2020, n. 28 «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.», con i quali, tra l'altro, è stata adottata e via via consolidata una cornice normativa ai fini di un assestamento, consolidamento e coordinamento, tra il livello nazionale e quello regionale, rispetto all'adozione delle misure di divieto/limitazione di cui trattasi;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020, n. 34 del 24 mar 2020, n. 36 del 2 apr 2020, n. 37 del 3 apr 2020, n. 38 del 4 apr 2020, n. 39 del 6 apr 2020, n. 40 del

Mod. A - originale Ddr n.

118

del

19 GIU. 2020

pag. 3 di 8

13 apr 2020 e n. 44 del 3 mag 2020, con cui sono state adottate disposizioni, prescrizioni e eventuali ulteriori limitazioni rispetto alle dianzi-richiamate misure di divieto/limitazione agli spostamenti e divieto assoluto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 1 apr 2020, con cui si è provveduto alla dichiarazione dello stato di crisi per il settore primario in relazione alle restrizioni derivate dal rischio sanitario COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in sede di prima adozione dei provvedimenti, sia governativi e regionali concernenti il divieto/limitazione agli spostamenti di persone ed il divieto assoluto di ogni forma di assembramento tra persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha provveduto ad una puntuale rilevazione per individuare quali, tra le attività in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993, per la loro modalità attuativa, oltre che in riferimento ad eventuali limitazioni/vincoli di natura temporale, dovessero essere oggetto di un diverso e straordinario regime di realizzazione e/o da assoggettare a diversa regolazione;

**CONSIDERATO** che, in esito a tale rilevazione, sono state tra l'altro individuate, quali attività e funzioni che dovevano essere oggetto di un diverso e straordinario regime di realizzazione e/o di diversa regolazione quelle oggetto di autorizzazione ai sensi, rispettivamente, dei commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, ossia quelle relative all'allenamento, addestramento ed uso dei cani, sia nell'ambito di zone destinate all'allenamento, addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia di cui ai commi 1 e 1-bis che nell'ambito di gare e prove cinofile di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 18, in ragione del fatto che trattasi di attività che prevede lo spostamento e l'assembramento di persone nel territorio, oltre che evidenziare una puntuale connotazione quali eventi e competizioni sportive;

**RILEVATO** che, in ragione del quadro normativo e prescrittivo all'epoca via via vigente ed applicabile, con DDR n. 49 del 11 mar 2020 (per il periodo 11 mar – 3 apr 2020 compreso), DDR n. 59 del 3 apr 2020 (per il periodo 4 – 13 apr 2020 compreso), DDR n. 67 del 10 apr 2020 (per il periodo 14 – 30 apr 2020 compreso) e DDR n. 79 del 25 apr 2020 (per il periodo 1 – 31 mag 2020 compreso), si è disposto la sospensione, complessiva ed incondizionata, delle attività di seguito indicate:

«- attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;

- attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

- attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

- svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;»;

**RILEVATO** che, in ragione del quadro normativo e prescrittivo all'epoca vigente ed applicabile, con DDR n. 84 del 4 mag 2020 si è disposto:

«2. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate ed in forma integrale, le disposizioni operative adottate con DDR n. 79 del 24 apr 2020 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e, quindi, di revocare il DDR n. 79 del 24 apr 2020, con decorrenza dal giorno 4 mag 2020;

3. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, un regime - complessivo ed incondizionato ed a titolo precario e temporaneo - di sospensione:

- del rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;  
- dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;  
4. di fissare, in riferimento al regime di sospensione - a carattere straordinario e transitorio - di cui al precedente punto 3, un arco temporale di attuazione compreso tra il giorno 4 maggio 2020 ed il giorno 30 giu 2020 compreso, fatta salva la possibilità di anticipare o prorogare ulteriormente il predetto termine ultimo sulla base degli esiti della situazione epidemiologica complessiva nazionale e regionale ed in attuazione dei provvedimenti governativi e regionali;»

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, in riferimento alle disposizioni e prescrizioni adottate con il dianzi-richiamato DDR n. 84 del 4 mag 2020, le stesse erano motivate dagli esiti del quadro epidemiologico complessivo e dall'allora vigente (alla data di predisposizione ed adozione del medesimo DDR) quadro normativo, di rango nazionale e regionale e, su tale base, le medesime motivazioni non potevano che essere orientate ad una rigorosa applicazione dei principi di precauzione, prevenzione e proporzionalità;

**CONSIDERATO e VALUTATO** altresì che, in ordine al positivo evolversi della complessiva situazione connessa al contrasto del COVID-19 nel contesto nazionale, sono stati emanati, sia al livello governativo che a quello regionale, una serie di provvedimenti che hanno operato una progressiva ri-apertura e ri-attivazione di numerose attività, di servizio, economiche, sociali ma anche di carattere sportivo e ludico-ricreativo, nel rispetto di linee-guida di settore che garantissero il rispetto delle condizioni minime e sin qui vigenti, ossia l'adozione di dispositivi di protezione individuale, di sistemi di rilevazione della temperatura corporea ed il rigoroso rispetto di un regime di distanziamento interpersonale;

**RICHIAMATI** a tal proposito - da ultimi - il DPCM 11 giu 2020, pubblicato sulla GU n. 147 del 11 giu 2020 e l'OPGR n. 59 del 13 giu 2020, pubblicata sul BUR 13 giugno 2020, n. 88, con i quali, tra l'altro, numerose attività a carattere sportivo e ludico-ricreativo sono state oggetto di ri-attivazione o di ampliamento del regime attuativo laddove fossero state oggetto di ri-attivazione precedente;

**CONSIDERATO e VALUTATO**, altresì, che:

- tra le predette attività a carattere sportivo e ludico-ricreativo molte si caratterizzano per modalità attuative del tutto assimilabili allo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;  
- il complessivo regime di riduzione delle limitazioni/divieto allo spostamento delle persone ha già reso possibile la possibilità di trasferimenti a carattere interregionali;

**VISTO**, infine, che l'ENCI - Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, riconosciuto con R. D. 13 giu 1940, n. 1051 e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha di recente adottato un proprio documento tecnico, denominato «LINEE GUIDA DELLE MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS COV-2 (COVID-19) PER LA RIPRESA DELLE MANIFESTAZIONI ENCI»;

**CONSIDERATO** che tali linee guida sono finalizzate alla ripresa delle diverse manifestazioni cinotecniche - che comprendono quindi anche lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993 - con il fine di dare opportunità ai Comitati Organizzatori di valutare la sussistenza dei requisiti organizzativi previsti per l'effettuazione delle manifestazioni già a calendario, fermo restando la necessaria preliminare acquisizione delle autorizzazioni rilasciate dagli organismi territorialmente competenti;

**RICHIAMATA**, tra l'altro, l'OPGR n. 44 del 3 mag 2020, pubblicata sul BUR n. 59 del 3 mag 2020, con cui si è disposto, tra l'altro, quanto segue: « ... omissis ... 4. **Attività motoria e sportiva nel territorio regionale:** È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare di attività

Mod. A - originale Ddr n.

del 19 GIU. 2020 pag. 5 di 8

118

sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc... Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l'attività motoria collegata all'addestramento di animali all'aperto;» e **DATO ATTO** che la medesima OPGR dispone altresì, per tutte le attività oggetto di regolamentazione « ... di confermare l'obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite di mascherine e guanti o liquido igienizzante;»;

**VALUTATO**, pertanto che, in applicazione, da ultimo, dei predetti DPCM 11 giu 2020 ed OPGR n. 59 del del 13 giu giu 2020 si rende pertanto necessario:

- provvedere alla revoca della sospensione, complessiva ed incondizionata e come disposta con DDR n. 84/2020 con decorrenza dal 4 mag e sino al 30 giu 2020, delle attività di seguito indicate:

«- rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

- svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;», con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, e, pertanto, alla revoca del DDR n. 84 del 4 mag 2020;

- provvedere a che il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993 avvengano sulla base di una dichiarazione di responsabilità del soggetto richiedente/organizzatore della singola manifestazione, attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il medesimo si impegna alla scrupolosa osservanza delle disposizioni governative e regionali in materia di contrasto al COVID-19 nonché delle misure previste, per le predette attività, dalle «LINEE GUIDA DELLE MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS COV-2 (COVID-19) PER LA RIPRESA DELLE MANIFESTAZIONI ENCI»;

**RITENUTO**, inoltre, di provvedere, a seguito dell'adozione del presente provvedimento:

- all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari per la Regione del Veneto, alle Associazioni Venatorie ed Agricole regionali;

- all'immediata notifica dello stesso agli Uffici Territoriali di Governo/Prefetture del territorio regionale, in ragione del ruolo e delle funzioni svolte dalle strutture governative territoriali in materia di attività di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale;

Tutto ciò premesso,

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

**VISTA** la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.»

**RICHIAMATO** in particolare, quanto prevedono le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 e di cui al comma 4 dell'articolo 30 della medesima L. R. n. 50/1993;

**VISTA** la L. R. 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»»;

**VISTO** il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 «Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo

Mod. A – originale Ddr n. **118** del **19 GIU. 2020** pag. 6 di 8

30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del veneto" e sue successive modificazioni.»;

**RICHIAMATA** la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

**RICHIAMATA** la DGR n. 1244 del 20 agosto 2019 «DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.» *Precisazioni.*»;

**RICHIAMATA** la DGR n. 357 del 26 marzo 2019 «Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). *Determinazioni.*»;

**VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato con D. Lgs. n.126 del 10 agosto 2014, e, in particolare, l'Allegato 4.2;

**VISTA** la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*»;

**VISTA** la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 «*Collegato alla legge di stabilità regionale 2020*»;

**VISTA** la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 «*Legge di stabilità regionale 2020*»;

**VISTA** la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 «*Bilancio di previsione 2020-2022*»;

**VISTA** la DGR n. 1716 del 29 novembre 2019 «*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022*»;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 «*Bilancio finanziario e gestionale 2020*»;

**VISTA** la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 «*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022*»;

**ATTESA** la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

## DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate ed in forma integrale, le disposizioni operative adottate con DDR n. 84 del 4 mag 2020 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e, quindi, di revocare il DDR n. 84 del 4 mag 2020;
3. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la riattivazione:
  - del rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
  - dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
4. di individuare la decorrenza della revoca di cui al precedente punto 2 e della riattivazione di cui al precedente punto 3 alla data di adozione del presente provvedimento;

5. di prevedere che i soggetti richiedenti/organizzatori delle attività di cui al precedente punto 4 sono tenuti ad allegare a ciascuna richiesta e/o a depositare, precedentemente all'effettuazione di ciascuna manifestazione già precedentemente autorizzata, apposita dichiarazione di responsabilità del soggetto richiedente/organizzatore della singola manifestazione, attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il medesimo soggetto si impegna alla scrupolosa osservanza delle disposizioni governative e regionali in materia di contrasto al COVID-19 nonché delle misure previste, per le predette attività, dalle «LINEE GUIDA DELLE MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS COV-2 (COVID-19) PER LA RIPRESA DELLE MANIFESTAZIONI ENCI»;
6. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari per la Regione del Veneto, alle Associazioni Venatorie ed Agricole regionali;
7. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento e nell'ambito del ruolo e delle funzioni svolte dalle strutture governative territoriali in materia di attività di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale, all'immediata notifica dello stesso agli Uffici Territoriali di Governo/Prefetture del territorio regionale;
8. di dare atto che, in ragione di quanto disposto ai precedenti punti da 2 a 5 compreso, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. per il Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



IL DIRETTORE  
- dr. Gianluca FREGOLENT -

*Gianluca Fregolent*